



Città di Lucca

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 19 del 19.03.2019 e
successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020, deliberazione n. 69/2021,
deliberazione n. 51/2022, deliberazione n.35/2023 e deliberazione n.19/2024

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

◦ per «tariffa»: la tariffa, corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;

◦ per «Ente gestore»: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio stipulato col Comune;

◦ per «servizio», il servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero/ smaltimento;

◦ per «rimodulazioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

◦ per «riduzioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

◦ per «servizio ordinario»: l'insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti rivolto a ciascuna utenza a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento; l'individuazione delle attività incluse nel servizio ordinario è quella risultante dal piano finanziario ed include tutti i servizi che l'Ente gestore è tenuto a erogare a ciascuna utenza in quanto affidatario del servizio pubblico;

◦ per «servizi aggiuntivi»: i servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel servizio ordinario ed erogati dall'Ente gestore su richiesta dell'utenza interessata. Essi sono remunerati dall'utenza richiedente sulla base di specifico contratto di natura privatistica con l'Ente gestore;

◦ per «tariffa flat»: la tariffa a corpo applicata alle utenze che usufruiscono di uno specifico servizio a seguito di una loro richiesta e che viene addebitata per la messa a disposizione dello stesso.

2. I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

◦ per «tariffa»: la tariffa, corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;

◦ per «Ente gestore»: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio stipulato col Comune;

◦ per «servizio», il servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero/ smaltimento;

◦ per «rimodulazioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

◦ per «riduzioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

◦ per «servizio ordinario»: l'insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti rivolto a ciascuna utenza a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento; l'individuazione delle attività incluse nel servizio ordinario è quella risultante dal piano finanziario ed include tutti i servizi che l'Ente gestore è tenuto a erogare a ciascuna utenza in quanto affidatario del servizio pubblico;

◦ per «servizi aggiuntivi»: i servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel servizio ordinario ed erogati dall'Ente gestore su richiesta dell'utenza interessata. Essi sono remunerati dall'utenza richiedente sulla base di specifico contratto di natura privatistica con l'Ente gestore;

◦ per «tariffa flat»: la tariffa a corpo applicata alle utenze che usufruiscono di uno specifico servizio a seguito di una loro richiesta e che viene addebitata per la messa a disposizione dello stesso.

2. I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e

<p>(utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti. In particolare si intende per:</p> <p>a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);</p> <p>b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;</p> <p>c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;</p> <p>d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta o indiretta della quantità conferita da ciascuna utenza;</p> <p>e) «pesatura diretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del peso;</p> <p>f) «pesatura indiretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del volume.</p>	<p>indiretta ecc.) utilizzati nel presente regolamento devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti. In particolare si intende per:</p> <p>a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);</p> <p>b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;</p> <p>c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;</p> <p>d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze (compresi i condomini) per le quali non sia possibile la misurazione diretta o indiretta della quantità conferita da ciascuna utenza;</p> <p>e) «pesatura diretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del peso;</p> <p>f) «pesatura indiretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del volume;</p> <p>g) "attrezzatura": contenitori concessi in comodato, di tipologia e volumetria diversificata tra utenze domestiche e utenze non domestiche e per queste ultime previa valutazione dell'ente gestore.</p>
<p>Art. 9 – Sistemi di misurazione</p> <p>1. I sistemi di misurazione puntuale implementati nel Comune di Lucca, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017, rilevano obbligatoriamente la quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata: essi sono specificati nel comma che segue.</p> <p>2. Nel territorio comunale sono altresì misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto.</p> <p>3. E' inoltre prevista l'istituzione, ricorrendone i</p>	<p>Art. 9 – Sistemi di misurazione</p> <p>1. I sistemi di misurazione puntuale implementati nel Comune di Lucca, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017, rilevano obbligatoriamente la quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata: essi sono specificati nel comma che segue.</p> <p>2. Nel territorio comunale sono altresì misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto.</p> <p>3. E' inoltre prevista l'istituzione, ricorrendone i presupposti, di utenze aggregate; esse sono intese</p>

presupposti, di utenze aggregate; esse sono intese come “punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna” (art. 2, lettera d del Decreto), in particolare per i banchi dei mercati, per le utenze della zona collinare e per quei condomini che lo richiedono.

4. I sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza implementati nel Comune sono:

d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (~~stazioni ecologiche~~) effettuati dalla singola utenza, ovvero conferiti direttamente presso le c.d. isole self (luoghi recintati ad accesso controllato, attrezzati con contenitori per il conferimento da parte dell’utenza delle principali tipologie di rifiuto).

5. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e la rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.

6. In sede di approvazione delle tariffe sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 20.04.2017, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull’utenza aggregata.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o detenuta.

2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell’articolo seguente, si applica il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, e i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2

come “punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna” (art. 2, lettera d del Decreto), in particolare per i banchi dei mercati, per le utenze della zona collinare e per quei condomini che lo richiedono.

4. I sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza implementati nel Comune sono:

d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali effettuati dalla singola utenza, ovvero conferiti direttamente presso le c.d. isole self (luoghi recintati ad accesso controllato, attrezzati con contenitori per il conferimento da parte dell’utenza delle principali tipologie di rifiuto).

5. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e la rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.

6. In sede di approvazione delle tariffe sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 20.04.2017, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull’utenza aggregata.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o detenuta.

2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell’articolo seguente, si applica il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, e i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2

dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta)

b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed ha copertura dei costi organizzativi del servizio;

d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza;

5. Al fine di disincentivare comportamenti elusivi del corretto conferimento dei rifiuti, in sede di approvazione delle tariffe è altresì stabilito un numero obbligatorio di svuotamenti, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa standard.

6. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche in

dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta)

b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed ha copertura dei costi organizzativi del servizio;

d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza;

5. Al fine di disincentivare comportamenti elusivi del corretto conferimento dei rifiuti, in sede di approvazione delle tariffe è altresì stabilito un numero obbligatorio di svuotamenti, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa standard.

6. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche in caso di mancata fruizione del servizio.

<p>caso di mancata fruizione del servizio.</p> <p>7. In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione, del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.</p> <p>8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni/rimodulazioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.</p> <p>9. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione, è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.</p> <p>10. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto urbano residuo.</p> <p>11. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 10,00.</p>	<p>7. In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione, del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.</p> <p>8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni/rimodulazioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.</p> <p>9. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione, è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.</p> <p>10. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto urbano residuo.</p> <p>11. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 10,00.</p> <p>12. Nel calcolo della parte variabile delle utenze aggregate non si tiene conto degli svuotamenti effettivi.</p>
<p>Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto</p>	<p>Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della</p>

della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.

2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n. 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4^a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

4. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze non domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);

b) nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quella standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;

potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.

2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n. 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4^a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

4. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze non domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);

b) nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quella standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;

d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero

d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.

5. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di RUR conferito da ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.

6. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, **debitamente comprovata** dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.

7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.

8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

9. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte

rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.

5. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di RUR conferito da ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.

6. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, **come da dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000** dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.

7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.

8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

9. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.

<p>categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.</p> <p>10. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.</p> <p>11. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.</p> <p>12. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto secco residuo.</p> <p>13. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 21, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato in ultima stesura dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 15.09.2023), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 10,00.</p>	<p>10. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.</p> <p>11. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.</p> <p>12. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto secco residuo.</p> <p>13. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 21, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato in ultima stesura dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 15.09.2023), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 10,00.</p> <p>14. Nel calcolo della parte variabile delle utenze aggregate non si tiene conto degli svuotamenti effettivi.</p>
<p>Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo</p> <p>1. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.</p> <p>2. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di</p>	<p>Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo</p> <p>1. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.</p> <p>2. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di almeno</p>

<p>almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza al gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.</p> <p>3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell'attività è determinata dall'emergenza Covid-19.</p>	<p>60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza al gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.</p> <p>3. La sospensione viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.</p>
<p>Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio.</p> <p>Si considerano tali:</p> <p>a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;</p> <p>b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;</p> <p>c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o dalla dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, nonché gli interventi subordinati</p>	<p>Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ente gestore.</p> <p>Si considerano tali:</p> <p>a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;</p> <p>b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;</p> <p>c) i fabbricati in stato di inagibilità limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussista tale condizione. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. b.2). Si considereranno inagibili anche le</p>

~~a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art.6 bis DPR 380/01 e ss.mm.ii, per un periodo massimo di un anno e a condizione che sia stata presentata la comunicazione di cui al presente comma 1, primo periodo.~~

Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;

d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati.

Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero **attezzi**, magazzino, deposito ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro **60** giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio) privi di suppellettili e non utilizzati come depositi, magazzini, ricoveri per attrezzi, garage ecc. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro **60** giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;

h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed

unità immobiliari definite come tali dal vigente regolamento del Comune di Lucca ai fini IMU. L'inagibilità dovrà essere accertata dall'Ufficio tecnico Comunale o dagli altri Enti preposti (quali i Vigili del Fuoco, ASL ecc.), a spese a carico del contribuente o dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da perizia di tecnico abilitato. L'esclusione dalla tariffa decorrerà dalla data in cui è stata accertata l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico e/o dagli Enti preposti ovvero dalla data di presentazione della documentazione attestante l'inagibilità fino alla permanenza di tale condizione.

d) i fabbricati oggetto di interventi edilizi, che si trovano in uno stato di inagibilità o di obiettive e comprovate condizioni di non utilizzo attestate dall'utente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da perizia di tecnico abilitato, purché siano depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia e più precisamente:

- **Permesso di Costruire e SCIA ai sensi della legge regionale L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio, dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;**

- **CILA ai sensi della legge regionale L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., per la durata massima di un anno decorrente dalla data del protocollo della CILA con possibilità di proroga annuale previa presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante il perdurare della condizione di inagibilità e/o obiettiva condizione di non utilizzo precedentemente dichiarata e comunque per la durata massima di 3 anni.**

Nel caso in cui il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.

eventuali altre pertinenze;

ì) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

ì) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

ì) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;

ì) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

ì) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro **60** giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

ì) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

ì) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle

e) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati.

Si intendono riutilizzati e quindi oggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero **attrezzi**, magazzino, deposito ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

f) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro **90** giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

g) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio) privi di suppellettili e non utilizzati come depositi, magazzini, ricoveri per attrezzi, garage ecc. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro **90** giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

h) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;

ì) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;

j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti e **degli autolavaggi** nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e **alle attività accessorie al lavaggio** e simili;

k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente

abitazioni comprese in fabbricati ~~vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42~~ e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Altresì le superfici dei locali pertinenziali "coperti" quali garages, soffitte, cantine e locali di sgombero, deposito e similari, devono intendersi cumulabili alla superficie dell'immobile abitativo cui afferiscono beneficiando della riduzione sopra descritta. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), ~~f), m)~~, l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.

3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;

m) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

n) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile (**es. presenza di impianti di allarme, idrovori, antincendio**), a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro **90** giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

o) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

p) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati **sottoposti a vincolo storico ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42** e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Altresì le superfici dei locali pertinenziali "coperti" quali garages, soffitte, cantine e locali di sgombero, deposito e similari, devono intendersi cumulabili alla superficie

	<p>dell'immobile abitativo cui afferiscono beneficiando della riduzione sopra descritta. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), g), n), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.</p> <p>3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.</p>
--	---

Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa l'Amministrazione Comunale assicura riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani ~~nel rispetto delle modalità previste dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta.~~

2. Con decorrenza dal 1^gennaio 2024 ad ogni conferimento presso i centri di raccolta comunali, dotati di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, verrà attribuito un "punteggio ambientale" che, moltiplicato per un coefficiente fisso da definire in sede di deliberazione tariffaria, corrisponderà alla riduzione applicata in fattura.

Il "punteggio ambientale" verrà attribuito in relazione alle tipologie di rifiuto e alle quantità individuate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	PUNTI
Frigorifero, lavatrice,	1 pezzo	50

Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa l'Amministrazione Comunale assicura riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Con decorrenza dal 1^gennaio 2024 ad ogni conferimento presso i centri di raccolta comunali, dotati di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, verrà attribuito un "punteggio ambientale" che, moltiplicato per un coefficiente fisso da definire in sede di deliberazione tariffaria, corrisponderà alla riduzione applicata in fattura. Il "punteggio ambientale" verrà attribuito in relazione alle tipologie di rifiuto e alle quantità individuate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	PUNTI
Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, congelatore	1 pezzo	50
Materasso singolo	1 pezzo	10
Materasso matrimoniale	1 pezzo	20
Batterie auto esauste	1 pezzo	5
Tv, pc, monitor e condizionatori (splitter e	1 pezzo	10

lavastoviglie, congelatore		
Materasso singolo	1 pezzo	10
Materasso matrimoniale	1 pezzo	20
Batterie auto esauste	1 pezzo	5
Tv, pc, monitor e condizionatori (splitter e gruppo motore)	1 pezzo	10
Piccoli elettrodomestici	1 pezzo	5
Ingombranti misti (armadi, cucine, tavoli, scrivanie, sedie, oggetti in legno)*	1 mc	10
Beni voluminosi (divani)	1 pezzo	50
Beni voluminosi (poltrona)	1 pezzo	20
Vetro in lastre, damigiane**	1 Kg	1
Rottami ferrosi**	1 Kg	1
Oli vegetali (farà fede il volume dell'imballaggio contenente il residuo oleoso)	1 lt	2

*per questa tipologia non sarà attribuito punteggio nel caso di conferimento di volume inferiore ad 1 mc

** per tutte le tipologie di rifiuto contabilizzate in kg sarà applicata l'approssimazione in difetto o in eccesso riferita all'unità

Ogni utente, prima di scaricare i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni dovrà identificarsi come previsto dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo da essere correttamente individuato e permettere la memorizzazione della tipologia del rifiuto conferito e del suo peso.

Tutte le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, ma non riportate nella tabella precedente, non determinano alcun punteggio ai fini dell'agevolazione tariffaria. Ogni utente potrà utilizzare indistintamente ciascuno dei centri di raccolta presenti sul territorio.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le utenze domestiche, non per immobili ubicati nel Centro Storico, che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del Comune, sarà riconosciuto uno **sconto** sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile sulla base del minor costo del servizio richiesto al gestore.

Il valore dello sconto è calcolato rispetto al costo

gruppo motore)		
Piccoli elettrodomestici	1 pezzo	5
Ingombranti misti (armadi, cucine, tavoli, scrivanie, sedie, oggetti in legno)*	1 mc	10
Beni voluminosi (divani)	1 pezzo	50
Beni voluminosi (poltrona)	1 pezzo	20
Vetro in lastre, damigiane**	1 Kg	1
Rottami ferrosi**	1 Kg	1
Oli vegetali (farà fede il volume dell'imballaggio contenente il residuo oleoso)	1 lt	2

*per questa tipologia non sarà attribuito punteggio nel caso di conferimento di volume inferiore ad 1 mc

** per tutte le tipologie di rifiuto contabilizzate in kg sarà applicata l'approssimazione in difetto o in eccesso riferita all'unità

Ogni utente, prima di scaricare i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni dovrà identificarsi come previsto dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo da essere correttamente individuato e permettere la memorizzazione della tipologia del rifiuto conferito e del suo peso.

Tutte le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, ma non riportate nella tabella precedente, non determinano alcun punteggio ai fini dell'agevolazione tariffaria. Ogni utente potrà utilizzare indistintamente ciascuno dei centri di raccolta presenti sul territorio.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le utenze domestiche, non per immobili ubicati nel Centro Storico, che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del Comune, sarà riconosciuto una **riduzione** sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile sulla base del minor costo del servizio richiesto al gestore.

Il valore dello sconto è calcolato rispetto al costo dell'incidenza del servizio per singola utenza, dato in possesso del Gestore.

La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o della tessera per il conferimento ai Garby condominiali ricevute in comodato d'uso.

dell'incidenza del servizio per singola utenza, dato in possesso del Gestore. ~~In ogni caso l'importo dello sconto non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa.~~

La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o della tessera per il conferimento ai Garby ricevute in comodato d'uso.

4. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della tariffa, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:

a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;

d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.

5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.

6. Alle utenze domestiche nel cui nucleo

4. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della tariffa, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:

a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;

d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.

5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.

6. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale

familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

La richiesta di riduzione di cui sopra è incompatibile con la richiesta di ritiro aggiuntivo di pannolini di cui all'ordinanza del Comune di Lucca n. 530 del 24.03.2021 ss.mm.ii.

7. In ogni caso l'importo della riduzione non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa.

Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da	A	
10,00%	30,00%	10%
30,01%	50,00%	30%
Oltre 50,00%		40%

2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione

Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da	A	
10,00%	30,00%	10%
30,01%	50,00%	30%
Oltre 50,00%		40%

2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al

attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al **riciclo** nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti **riciclati**, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al **riciclo**, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'Ente gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti prodotti viene determinata prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica dell'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del **15%** della quota variabile della tariffa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.

recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti **recuperati**, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al **recupero**, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'Ente gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti prodotti viene determinata prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica dell'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è applicata una riduzione del **5%** della quota variabile della tariffa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore. Le utenze non domestiche sono inoltre tenute ad allegare alla richiesta e/o autocertificazione una specifica relazione che descriva almeno i seguenti

<p>Le utenze non domestiche sono inoltre tenute ad allegare alla richiesta e/o autocertificazione una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.</p>	<p>aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.</p>
<p>Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa. 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. <p>Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione 	<p>Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa. 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per

di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa.

~~6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.~~

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei

codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

7. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale,

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.

nel caso di invio postale.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) ~~Numero degli occupanti i locali;~~
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) **Numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali;**
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e

l'amministrazione della società;

e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;

f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno ~~successivo a quello~~ in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione, ~~con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario.~~

In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto

subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

~~10.~~ Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo

l'amministrazione della società;

e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

9. La comunicazione di cessazione dei presupposti del possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione.

La comunicazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- **data di cessazione del possesso/detenzione;**

- **generalità del soggetto dichiarante e relativo/i codice fiscale e residenza;**

- **recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;**

- **generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica**

- **estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno dell'immobile;**

- **nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario.**

In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto

subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di

<p>familiare di cui faceva parte il deceduto. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso.</p> <p>11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.</p> <p>12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili.</p> <p>13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.</p>	<p>recupero d'ufficio.</p> <p>10. La cessazione dell'utenza comporta comunque l'obbligo di mantenere l'attrezzatura concessa in comodato d'uso ad eccezione dei casi seguenti, in cui deve essere riconsegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimento in un immobile posto nel Centro Storico o provvisto di contenitori condominiali; - emigrazione fuori dal Comune di Lucca; - opzione di conferimento diretto dei rifiuti come indicato all'art. 25, comma 3 del presente Regolamento. <p>11. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso.</p> <p>12. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.</p> <p>13. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili.</p> <p>14. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.</p>
<p>Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento</p> <p>1. L'Ente gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle</p>	<p>Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento</p> <p>1. L'Ente gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle</p>

forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione e suddividendo l'importo annuale in almeno due rate. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma 784-815 L.160/2019. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo. E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti domestici e non domestici del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore. Non sono fatturati importi fino ad Euro dodici annui.

4. ~~In caso di autorizzazione permanente~~

forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione e suddividendo l'importo annuale in almeno due rate. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma 784-815 L.160/2019. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo. E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti domestici e non domestici del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore. Non sono fatturati importi fino ad Euro dodici annui.

4. **Nel caso in cui l'utente provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'adde-**

<p>all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è prevista una riduzione forfettaria pari ad € 5 ad emissione di ogni fattura.</p>	<p>bito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è prevista una riduzione forfettaria ad emissione di ogni fattura massiva, stabilita in euro 5 per le utenze domestiche e in euro 2,50 per le utenze non domestiche. La riduzione complessiva annua non può superare € 10. Nel caso in cui l'addebito non vada a buon fine, anche di una sola rata, l'importo concesso a titolo di riduzione sarà addebitato sulle fatture successive.</p>
<p>Art. 34 – Irregolarità di pagamento</p> <p>1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore può inoltrare sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento o procedere con la notifica di ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per omesso pagamento nel caso abbia certezza della ricezione della fattura emessa.</p> <p>2. Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale come previsto dall'art. 1, comma 802, lettera a) della L. n. 160/2019 e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.</p> <p>3. Nel caso di omesso pagamento di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p> <p>4. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano</p>	<p>Art. 34 – Irregolarità di pagamento</p> <p>1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore può inoltrare sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento o procedere con la notifica di ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per omesso pagamento nel caso abbia certezza della ricezione della fattura emessa.</p> <p>2. Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale come previsto dall'art. 1, comma 802, lettera a) della L. n. 160/2019 e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.</p> <p>3. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.</p>

penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.

Art. 36 – Penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della suddetta cessazione si applica la penale di euro 50,00. Lo stesso importo si applica per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso nei casi indicati.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del 10% della tariffa dovuta.
5. In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie, necessarie ai fini dell'accertamento, si applica la penale di euro 100,00.
6. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo.
7. In caso di mancato pagamento si applica la maggiorazione del 30% dell'importo non versato.
8. Le entrate derivanti dalle penalità contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazioni di Arera.
9. Le suindicate penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 36 – Penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della suddetta cessazione si applica la penale di euro 50,00. Lo stesso importo si applica per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso nei casi indicati **all'art 31 comma 10**.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del 10% della tariffa dovuta.
5. In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie, necessarie ai fini dell'accertamento, si applica la penale di euro 100,00.
6. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo.
7. In caso di mancato pagamento si applica la maggiorazione del 30% dell'importo non versato.
8. Le entrate derivanti dalle penalità contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazioni di Arera.
9. Le suindicate penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art 40 – Disposizioni transitorie

1. In sede di applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2024** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:

a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d) ed e) di tale comma;

b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.

Art 40 – Disposizioni transitorie

1. In sede di applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2025** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:

a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d) ed e) di tale comma;

b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.